

agenzia mensile di informazione sulle
iniziative di base nell'università

UNIVERSITA'
DEMOCRATICA

Dicembre 1984

Anno I - n. 4

Spedizione in abbonamento postale gruppo III
Reg. Tribunale di Palermo n. 21 del 20-6-1984
Dir. Nunzio Miraglia, dir. resp. Marina Pivetta
Redazione Via P. Paternostro, 41 90141 Palermo
Co. Gra. S. Centro Stampa Ingegneria - Palermo = Abbon. annuale L. 5.000

CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE.

FEDELE ESPRESSIONE DEL MONDO ACCADEMICO E/O PALLA AL PIEDE DI QUALSIASI RINNOVAMENTO DELL'UNIVERSITA'?
(Nunzio Miraglia)

RICERCA SCIENTIFICA. LA POLITICA DEL RAGIONIERE FANTOZZI.

Il 40% dei fondi annualmente stanziati per la ricerca universitaria "è assegnato a progetti di ricerca di interesse nazionale e di rilevante interesse per lo sviluppo della scienza, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su proposta dei comitati consultivi costituiti dal CUN" (1° comma art. 65 del DPR 382/80).

Tale fondo "viene suddiviso tra le aree di competenza disciplinare dai comitati consultivi, su parere del CUN" (3° comma art. 65).

Il numero dei comitati consultivi, l'individuazione delle aree di ricerca ad essi afferenti, la loro composizione, le modalità di elezione, la designazione dei presidenti sono di competenza del CUN (art. 67).

Il restante 60% dei fondi ministeriali è ripartito tra le varie Università, sentito il CUN (1° comma art. 65).

E' evidente che la legge assegna al CUN un ruolo e un potere d'intervento notevoli sulla ricerca scientifica finanziata dal ministero della pubblica istruzione.

Il precedente CUN, eletto nel 1979, ha inizialmente deciso il numero dei comitati e i sottocomitati, eletto i presidenti e definito i coefficienti di ripartizione dei fondi tra i comitati. Il "criterio" adottato è stato quello di tenere conto soltanto della quantità dei professori afferenti ai vari comitati (i ricercatori universitari, trattandosi di fondi per la ricerca, sono stati naturalmente esclusi dal computo!).

Poi nessun interesse-attenzione al funzionamento dei comitati consultivi del CUN e alla maniera con cui venivano da essi finanziati i progetti di ricerca.

L'attuale CUN, nella sessione del 23-25 gennaio 1984, ha avuto all'ordine del giorno la revisione di quanto deciso dal precedente CUN. Alla fine ci si è invece limitati a confermare i comitati, i sottocomitati e il meccanismo elettorale sperimentati.

Tutto questo senza alcuna valutazione preventiva dell'operato dei comitati "scaduti", senza un bilancio quindi della politica scientifico-culturale espressa da questi organismi nel finanziare progetti di ricerca di interesse nazionale. In questo modo il CUN ha non solo rinunciato a orientare-coordinare i criteri e le modalità di gestione di una non trascurabile fetta della spesa pubblica per la ricerca scientifica in Italia, ma ha anche rinunciato a conoscere almeno cosa nei precedenti anni i suoi comitati avevano fatto.

Il CUN, anche in questa circostanza, ha preferito adagiarsi sulla supina conferma-rispetto di equilibri accademico-corporativi già consolidatisi e che sono quelli che hanno portato tra l'altro al fenomeno dei "finanziamenti a pioggia", a parole da tutti rifiutate e contro cui si è pronunciato recentemente lo stesso Ministro.

Nella sessione del 27-28 giugno 1984 il CUN ha indicato i presidenti dei nuovi comitati consultivi. Questa volta quasi tutti i presidenti sono stati scelti tra i membri del CUN. Ciò, si è detto, per consentire in futuro un miglior rapporto tra i comitati e lo stesso CUN. Ma in assenza anche solo di un accenno ad una politica non passiva del CUN sulla ricerca scientifica, tale operazione ha subito assunto il sapore dell'"autoindicazione".

Infine nella sessione del 22-25 novembre 1984 il CUN ha discusso dei criteri di ripartizione dei fondi tra i comitati. Alcuni di questi comitati si erano peraltro già riuniti per distribuire i fondi ai vari progetti di ricerca presentati. Tutto ciò senza che preventivamente si sia svolta anche solo una riunione dei presidenti e senza che nessuna indicazione sia nel frattempo emersa dal CUN sulla politica della ricerca scientifica universitaria.

Il CUN, ancora una volta, si è limitato a ricopiare i "criteri" numerici vecchi di oltre 5 anni e mai verificati "per far presto e non bloccare la distribuzione dei fondi". In questa occasione sono state rivolte critiche al Ministro per non avere formalizzato la richiesta al CUN di un parere su questa materia. Giusta protesta. Ma la scorrettezza del ministero è ben poca cosa rispetto alla gravissima responsabilità nei confronti dell'Università e del Paese che il CUN si è finora assunta sulla ricerca scientifica. E non si può pretendere di spacciare per "criteri di ripartizione dei fondi per la ricerca" una semplice operazione aritmetica.

Semmai bisognerebbe rimproverare al Ministro di non avere finora presentato un disegno di legge che attribuisca la determinazione dei "criteri" per la ripartizione dei fondi per la ricerca al ragioniere Fantozzi, impiegato del ministero e regolarmente diplomato.

SPERIMENTAZIONE DIPARTIMENTALE. IL MINISTERO DECIDE DI SOSTENERLA, IL CUN CONTINUA LA SUA RESISTENZA PASSIVA.

La 382/80 ha consentito, attraverso la sperimentazione dipartimentale, di avviare una rilevante innovazione della struttura e del funzionamento dell'Università.

"I criteri orientativi relativi alle condizioni e alle modalità della sperimentazione dipartimentale e i limiti dimensionali dei dipartimenti e i criteri per la eventuale costituzione di sezioni saranno indicati dal CUN" (3° comma art. 83). "Le delibere relative all'istituzione di dipartimenti atipici, adeguatamente motivate, saranno sottoposte al parere del CUN" (5° comma art. 83).

La legge, anche su questa delicata materia, delega al CUN un grosso potere di intervento. E anche in questo caso il precedente CUN si è limitato ad inventare dei "criteri" meramente numerici all'inizio (dicembre 1980), disinteressandosi poi anche soltanto di seguire la sperimentazione dipartimentale pesantemente condizionata dai "criteri" da esso inventati. E ciò nonostante che le commissioni di ateneo e il collegio dei loro presidenti abbiano richiesto in più occasioni che il CUN intervenisse e si confrontasse con una realtà in movimento.

E' stato il ministero, alla fine del giugno 1984, a prendere l'iniziativa di consentire al mondo universitario di incontrarsi e di pronunciarsi sulla sperimentazione in corso da anni, convocando a Pisa un convegno nazionale che si è unanimemente espresso perché il dipartimento sia organicamente e definitivamente inserito nella struttura universitaria, adeguando gli altri organismi a questa nuova realtà.

Un convegno quello di Pisa che sarebbe stato naturale venisse proposto dal CUN e al quale invece esso ha partecipato in sordina.

Stimolato da quanto emerso a Pisa, il gruppo di lavoro del CUN sulla sperimentazione organizzativa (in realtà solo una parte di esso perché la maggioranza non partecipa alle riunioni) ha elaborato un documento che recepisce la sostanza dei risultati emersi dal convegno nazionale di Pisa. Tale documento, distribuito a tutti i membri del CUN ad ottobre, è stato discusso nella sessione del 22-25 novembre 1984.

La discussione è stata preceduta dalla lettura di una circolare del Ministro (n. 3059 del 22/11/84) che dichiara "acquisita la struttura dipartimentale all'assetto universitario, quale struttura non rinunciabile" e aggiunge che "accertato che questa formula organizzativa si è ormai positivamente consolidata, si tratta di affrontare con decisione i numero problemi che si pongono perché il funzionamento sia il più possibile armonizzato con il complesso delle finalità, delle funzioni e del sistema di governo dell'Università". Il dipartimento viene individuato come "fondamentale struttura di base per la ricerca ed essenziale struttura di servizio anche per l'attività didattica nel settore disciplinare organizzato nel dipartimento". Più oltre si afferma "che porre i dipartimenti in grado di affrontare con respiro più ampio la progettazione delle proprie attività e risorse può consentire non solo una migliore verifica della loro funzionalità e potenzialità ma può rimuovere uno dei più importanti deterrenti all'aggregazione dipartimentale". Individuata nel dipartimento la

" struttura deputata a promuovere e coordinare l'attività di ricerca", la circolare afferma che, da ora in poi, i dipartimenti dovranno giocare un ruolo anche nella programmazione degli organici di tutto il personale universitario e che di essi si terrà conto nella ripartizione delle risorse (fondi per il funzionamento, edilizia). Infine è rivolto un invito a che in tutti gli atenei le commissioni scientifiche "siano rappresentative delle aree disciplinari più di quanto non avvenga ora".

Il ministero pare finalmente scegliere di uscire dalla sua "neutralità" e di intervenire attivamente per sostenere la sperimentazione dipartimentale.

Il CUN invece, da circa 6 anni assente (nonostante i compiti attribuitigli dalla legge) da ogni rapporto con la sperimentazione, rinvia. Infatti la discussione sul documento proposto dal gruppo di lavoro è stata rinviata su richiesta di alcuni consiglieri che hanno finalmente avvertito che qualcosa fuori dal CUN, persino al ministero, si sta muovendo verso una direzione a loro, pare, non gradita. Da parte di questi consiglieri si è denunciato il "fallimento della sperimentazione dipartimentale" e sono state rivolte critiche alle commissioni di ateneo "responsabili di decisioni arbitrarie".

Insomma, mentre perfino il ministero, facendo una sorta di autocritica, ammette di essere stato negativamente estraneo alla sperimentazione dipartimentale, nel CUN diversi consiglieri (quanti si vedrà quando si voterà il documento) invece di ammettere che il CUN stesso è stato finora negativamente assente, se la prendono con le commissioni di ateneo, dimenticando che questi organismi hanno operato in assenza di indicazioni del CUN durante la sperimentazione e vincolati dagli immotivati "criteri" numerici inizialmente inventati dal CUN, che tra l'altro hanno facilitato in molti casi, soprattutto nei grandi atenei, la trasformazione solo formale degli istituti in dipartimenti e hanno impedito in molti altri casi, soprattutto nei piccoli atenei, la costituzione di dipartimenti.

PARERE SULLO SCHEMA DI LEGGE PER DEFINIRE IL RUOLO DEI RICERCATORI. UNA FESTA AI RICERCATORI.

Il gruppo di lavoro del CUN incaricato di proporre delle modifiche allo schema di disegno di legge sulla definizione del ruolo dei ricercatori ha proposto, rispetto alla composizione della commissione giudicatrice per i concorsi a ricercatore (art. 4 1° comma), la seguente formulazione: "Le commissioni giudicatrici sono composte da tre membri di cui un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore confermato, estratti a sorte fra tutti i professori e i ricercatori di altre sedi, appartenenti al raggruppamento".

A questa proposta l'assemblea del CUN ha apportato due modifiche. Ha cominciato con il far fuori il ricercatore dalla commissione giudicatrice a minoranza. Infatti la proposta di prevedere un ricercatore nella commissione ha visto più voti a favore che contrari e una moltitudine di astenuti (una sorta di maggioranza silenziosa). Peraltro la procedura seguita nella votazione era illegittima. Ma non è questo il punto. La motivazione addotta a sostegno dell'esclusione del ricercatore è stata che esso sarebbe risultato l'"elemento debole" e quindi ricattabile!. Evidentemente molti professori del CUN hanno una vasta conoscenza di situazioni in cui l'"elemento più debole" sia stato nel passato ricattato. Forse essi fanno riferimento anche al recente svolgimento dei giudizi di idoneità e dei concorsi a ricercatore o, più in generale, al funzionamento dei vari organismi di gestione (consigli di facoltà, di corso di laurea e di amministrazione, commissioni per la ripartizione dei fondi di ricerca, lo stesso CUN, ecc.), in cui gli associati, ex incaricati e assistenti, presumibilmente hanno dato prova di "docilità" e in cui gli ordinari hanno approfittato della "subalternità" degli stessi. Rigore logico avrebbe allora voluto che, per evitare in futuro altri ricatti, tutti gli organismi e tutte le commissioni giudicatrici fossero formati dai soli professori ordinari, a cominciare dalla commissione in discussione. Ma il rigore e la logica non sono evidentemente di questo CUN, dato che la versione da esso "approvata" così recita: "Le commissioni giudicatrici sono costituite da tre membri di cui un professore di ruolo del raggruppamento, designato dal Consiglio di dipartimento o, in mancanza, dal consiglio di facoltà, nonché un professore ordinario e un associato, estratti a sorte fra i componenti delle rispettive terne designate dal CUN fra i professori di altre sedi universitarie appartenenti al raggruppamento".

Insomma i professori ordinari e i professori associati del CUN si sono in realtà alleati, nascondendosi dietro a considerazioni che comunque si riferiscono alla loro esperienza, solo per far fuori il ricercatore dalla commissione. In questo modo tra l'altro la commissione per i concorsi a ricercatore risulterebbe l'unica, nell'ambito del reclutamento del personale docente e non docente dell'Università, a non comprendere un membro della corrispondente categoria.

Consumata la bravata corporativa, il CUN è passato ad occuparsi della formazione della commissione. Deciso rapidamente che l'estrazione a sorte avrebbe prodotto gravi inconvenienti (si sa la sorte è cieca) si è convenuto con altrettanta rapidità che la soluzione migliore è quella di avere un membro locale (normalmente quello a cui sarà "affidato" il neo-ricercatore, il quale, normalmente, è stato precedentemente individuato dallo stesso professore) e gli altri due membri scelti dal CUN (anzi, per amor di precisione, "estratti a sorte fra terne designate dal CUN"). E così la commissione è fatta e anche il "concorso".

La discussione dei successivi articoli è avvenuta in un crescente clima di "festa al ricercatore" fino al punto da fare esclamare ad un membro del CUN, professore, nel corso di un suo intervento: "Mi domando per quale ragione ci dobbiamo accanire ancora una volta contro questa figura. L'unica ragione che vedo è che qui i ricercatori sono 4 su 60 persone, non ce n'è un'altra".

DOMANDE:

- 1) Perché il mondo universitario si fa rappresentare da un CUN che da oltre 5 anni mostra di essere un insieme di comitati di affari delle Facoltà?
- 2) Perché le forze politiche e sindacali consentono che una struttura così delicata ed importante per il Paese come l'Università venga condizionata da un organismo il cui "funzionamento" non sarebbe tollerato in qualsiasi altro settore della società?
- 3) Perché quei giornalisti che d'estate si occupano dell'Università (v. scandalo di agosto dei 10.000 corsi d'insegnamento) non muovono mai penna per fatti ben più di fondo e ben più scandalosi come quelli sopra denunciati?
- 4) Con quale faccia le associazioni, i partiti ed i gruppi accademici che in occasione delle due precedenti elezioni hanno sponsorizzato l'elezione della maggior parte dei membri del CUN, si rifaranno vivi a chiedere di votare ancora per propri candidati?

Si è parlato occasionalmente di riforma del CUN. Tale riforma, e profonda, si impone e subito. Nel frattempo perché l'attuale CUN non si scioglie? Ci sarebbe solo un vuoto di piccoli poteri.

Roma, 24 novembre 1984.

All'Onorevole Ministro della Pubblica Istruzione Sen. Franca Falcucci.

I rappresentanti dei ricercatori al CUN chiedono un incontro con la S.V. per illustrarle direttamente le posizioni e le richieste dei ricercatori riguardo alla definizione del ruolo dei ricercatori stessi.

Certi che vorrà convocare e ascoltare i rappresentanti della categoria più direttamente interessata prima di definire il testo del disegno di legge sulla definizione del ruolo dei ricercatori, La ringraziamo e Le inviamo i più distinti saluti.

I rappresentanti dei ricercatori al CUN: Fernando Bollino, Margherita Chang, Nunzio Miraglia, Lucia Venini

PRIMA RELAZIONE SULLO SCHEMA DI LEGGE SULLO STATO GIURIDICO DEI RICERCATORI APPROVATA DAL CUN IL 23 NOVEMBRE 1984 E TRASMessa AL MINISTRO.

Lo stato giuridico dei ricercatori universitari è problema di rilevantissima importanza per il futuro dell'Università italiana e della ricerca scientifica nel suo complesso, e il CUN ha pertanto voluto procedere all'esame del relativo schema di d.d.l. con un impegno e un approfondimento particolari. Ad esso ha infatti dedicato diversi dibattiti in aula nelle successive fasi di elaborazione, oltre numerose sedute della relativa commissione di studio.

Prima di affrontare l'esame puntuale del testo del d.d.l., il CUN ha ampiamente discusso le caratteristiche generali che il ruolo dei ricercatori universitari verrà ad assumere ed il contesto in cui si collocherà, e in tale ambito in particolare "il carattere permanente o ad esaurimento della fascia dei ricercatori confermati" secondo quanto recita la legge 28/80 all'art. 7. Pur essendo emerse, su questo ed altri problemi posizioni diverse, in seguito al dibattito il CUN ha convenuto su alcuni orientamenti generali che vengono di seguito esposti e che formano la base per le successive particolareggiate proposte sullo schema di d.d.l. del Ministro, che verranno sottoposte alla Sua attenzione. Tale puntuale parere sui singoli articoli dello schema di d.d.l., già approvato dal CUN fino all'art. 9, sarà completato nella prossima sessione ordinaria (13-15 dicembre).

Programmazione degli organici. Una consistenza complessiva del personale docente/ricercatore universitario (professori di ruolo e ricercatori) dell'ordine di grandezza di quella prevista dal DPR 382/80, e cioè non meno di 46.000, appare sostanzialmente congrua rispetto alle esigenze scientifiche e didattiche dell'Università in tutte le sue diversificate articolazioni; mentre mantenendosi la titolarità dell'insegnamento non sarebbe proponibile un ampliamento ulteriore del numero dei professori ordinari e associati al di là dei 30.000 previsti. Si pone comunque con grande evidenza un problema di redistribuzione interna dei posti sui vari settori scientifici-disciplinari e sulle sedi universitarie, in base ad una più efficace programmazione.

Per quanto riguarda il problema del reclutamento e della formazione del personale universitario, si ribadisce che il dottorato di ricerca non va inteso come via unica di accesso e di addestramento; esso piuttosto - come più volte si è osservato - rappresenta il momento di formazione per le esigenze dell'insieme delle strutture di qualificata ricerca sia pubblica che privata.

Pertanto, fatte salve le eventuali esigenze di specifici settori scientifici e tecnologici che siano sostenute da apporti esterni - cosa che appare auspicabile ma che richiederebbe modifiche legislative - sembra appropriato un numero di posti di dottorato per settore scientifico doppio rispetto alle esigenze di turnover del personale universitario dello stesso settore.

Il progressivo riequilibrio della distribuzione dei ricercatori deve attuarsi attraverso i piani quadriennali. Tali piani dovranno tener conto del turnover dei professori di ruolo e degli stessi ricercatori, oltre che delle differenziate esigenze di sviluppo dei settori scientifici-disciplinari, in una prospettiva pluriennale, proiettata anche al di là del quadriennio stesso, affinché si possa provvedere per tempo alle necessità dei settori attraverso gli accessi al ruolo dei ricercatori.

Funzioni. Data la stretta connessione che deve esistere nell'Università, per la sua stessa natura, fra ricerca e didattica, una figura giuridica con compiti esclusivi di ricerca non appare congrua. D'altra parte va riconosciuto che la quantificazione dell'attività di ricerca può essere diversa nelle varie realtà universitarie e fra i settori scientifici, così come può variare l'esigenza e soprattutto il tipo di impegno didattico. Fermo restando, pertanto, che una certa quantità di attività didattica - intesa anche in termini di impegno orario - deve essere svolta da tutti i ricercatori, l'articolazione e la misura di tale attività, al di sopra della "soglia" minima, devono potersi corrispondentemente differenziare nei vari settori scientifici-disciplinari.

La conferma del ruolo permanente dei ricercatori universitari deve perciò aver luogo dopo un periodo di straordinario finalizzato alla sua formazione scientifica; pertanto i compiti scientifici e didattici assegnati al ricercatore straordinario devono essere commisurati a tale funzione. Il giudizio di conferma deve essere nazionale.

Al ricercatore confermato vanno riconosciute adeguate autonomie scientifiche e didattiche, fra cui reali possibilità di accesso ai fondi di ricerca e garanzie di sviluppo della carriera.

Norme transitorie. Resta il problema degli sbocchi dei ricercatori confermati dell'attuale ruolo, tra l'altro distribuiti in modo squilibrato fra i vari settori scientifici-disciplinari e ai quali pertanto non sempre si aprono sufficienti possibilità in rapporto al merito. Per essi, anche in relazione al nuovo assetto del ruolo, vanno previste delle norme particolari.

Per i ricercatori universitari vanno previste nel d.d.l. modifiche normative per quanto attiene alla opzione fra tempo pieno e tempo parziale e alle norme di incompatibilità in analogia a quanto attualmente previsto per i professori di ruolo. D'altra parte non si possono non rilevare nell'attuale legislazione relativa ai professori di ruolo alcune disfunzioni. Sembra pertanto opportuno che su questa delicata materia si intervenga in seguito con un organico e specifico provvedimento.

E' opportuno che siano adeguate le rappresentanze dei ricercatori, che vanno elette dagli stessi, comprese quelle nel CUN e nei suoi comitati consultivi. Per quest'ultimo aspetto tuttavia la questione va considerata in rapporto ad una necessaria riforma del CUN, in modo da rendere tale organismo più funzionale.

=====
Modifiche approvate provvisoriamente dall'assemblea del CUN (non ancora trasmesse al Ministro) allo schema di d.d.l. sulla definizione del ruolo dei ricercatori. Esse riguardano gli articoli da l'1 al 9 (fino al 3° comma). La discussione in aula continuerà il 13-15 dicembre 1984.

Art. 1 (su cui si tornerà dopo l'approvazione di tutte le modifiche)

Comma 1) E' istituito il ruolo dei ricercatori universitari.

2) I ricercatori universitari si suddividono in: ricercatori straordinari; ricercatori confermati.

3) I ricercatori universitari contribuiscono allo sviluppo della ricerca scientifica e assolvono a compiti didattici, secondo quanto è disciplinato dalla presente legge.

Art. 2. 2) Dopo "scientifici", inserire le parole "compreso il titolo di dottore di ricerca".

Art. 3. Invariato.

Art. 4. 1) Dopo le parole "tre membri", così sostituire:

"di cui un professore di ruolo del raggruppamento, designato dal Consiglio di dipartimento o, in mancanza, dal Consiglio di facoltà, nonché un professore ordinario e un associato, estratti a sorte fra i componenti delle rispettive terne designate dal CUN fra i professori di altre sedi universitarie appartenenti al raggruppamento.

Art. 5. 3) dopo le parole "atti del concorso" inserire: "espone all'albo l'esito del concorso per 10 giorni e quindi nomina ...".

(nuovo comma) I vincitori dei concorsi sono inquadrati per raggruppamenti disciplinari.

Art. 6. Sostituire come segue i primi tre commi:

1) "I ricercatori straordinari, dopo un triennio dalla immissione in ruolo, sono sottoposti al giudizio di una commissione nazionale per il conseguimento della conferma.

2) La commissione di conferma è composta, per ogni raggruppamento disciplinare, da un professore ordinario, un professore associato, un ricercatore confermato, estratti a sorte fra i componenti delle rispettive terne designate dal CUN fra gli appartenenti al raggruppamento o, in mancanza, a raggruppamenti affini. Non possono far parte della commissione professori che abbiano già fatto parte delle commissioni di concorso dei ricercatori sottoposti al giudizio di conferma.

3) La commissione valuta l'attività scientifico-didattica svolta dal ricercatore nel triennio, anche sulla ^{base} di una motivata relazione del Consiglio di dipartimento o, in mancanza, del Consiglio di facoltà, sentito l'Istituto al quale il ricercatore afferisce."

5) Sostituire il comma come segue: "Se il giudizio è sfavorevole, la commissione stessa può proporre la ripetizione dopo un biennio. In questo caso il ricercatore permane in servizio per tale periodo. Se la proroga non viene concessa, o se anche il secondo giudizio è sfavorevole, il ricercatore è dispensato dal servizio a datare dal sesto mese successivo a quello della formulazione del relativo giudizio".

6) Dopo le parole "prima del triennio di cui al primo comma", inserire: "ma non prima di un anno dalla nomina".

(nuovo comma) 7) "Coloro per i quali il giudizio di conferma sia stato sfavorevole hanno facoltà entro un mese di presentare domanda di passaggio ad altra amministrazione con le modalità di cui al DPR 382/80, art. 120."

Art. 7. Sostituire come segue i primi 2 commi: "Il ricercatore confermato può optare per il regime di impegno a tempo definito. Si applicano in tal caso, in quanto compatibili, tutte le disposizioni vigenti per i professori di ruolo, compreso il trattamento di quiescenza e previdenza."

3) "La misura del trattamento economico è differenziata, fra chi abbia optato per il regime di impegno a tempo definito e chi abbia optato per il tempo pieno, della stessa percentuale prevista per i professori di ruolo."

(Nuova formulazione degli artt. 8 e 9)

Art. 8 (Funzioni e compiti dei ricercatori straordinari)

1) Le funzioni e i compiti dei ricercatori straordinari sono finalizzati alla formazione scientifico-didattica degli stessi.

2) I ricercatori straordinari adempiono a compiti di ricerca su temi concordati con il Consiglio di dipartimento o, in mancanza, con il Consiglio di facoltà su proposta del Consiglio di istituto. Essi adempiono inoltre a compiti didattici non sostitutivi di quelli istituzionalmente affidati ai professori di ruolo e ai ricercatori confermati. Tali compiti didattici sono definiti, sentito l'interessato, dal Consiglio di corso di laurea, su parere del Consiglio di dipartimento o d'istituto, che ne definisce inoltre le modalità di svolgimento.

3) I ricercatori straordinari presentano ogni anno una relazione sulle proprie attività nel corso di quell'anno da tenere agli atti del dipartimento o dell'istituto.

4) I compiti didattici di cui ai commi precedenti non possono comunque comportare un impegno superiore a 150 ore annuali.

Art. 9. (Funzioni e compiti dei ricercatori confermati).

1) I ricercatori confermati assolvono a compiti scientifici e didattici.

2) I ricercatori confermati possono accedere direttamente ai fondi per la ricerca scientifica, sia a livello nazionale sia a livello locale. Essi adempiono a compiti di ricerca su temi di loro scelta e, ferma restando la loro autonomia, partecipano ai programmi di ricerca delle strutture universitarie in cui sono inseriti.

3) Le funzioni didattiche dei ricercatori confermati si esplicano attraverso lo svolgimento di esercitazioni, cicli di lezione, collaborazione con gli studenti nelle ricerche attinenti alla tesi di laurea, seminari, partecipazione alla sperimentazione di nuove modalità di insegnamento e alle connesse attività tutoriali. I ricercatori confermati possono far parte delle commissioni di esame di profitto e di laurea.

Calendario delle prossime sedute ordinarie del CUN: 13-15 dicembre 1984; 17-19 gennaio, 14-16 febbraio, 14-16 marzo, 18-20 aprile, 23-25 maggio, 20-22 giugno, 11-13 luglio 1985.

Le spese di stampa e spedizione di "Università Democratica" sono sostenute attraverso la sottoscrizione tra il personale dell'università. Pertanto coloro che desiderano cominciare o continuare a ricevere "Università Democratica" sono invitati a dare un contributo. Inviare, con vaglia postale o assegno circolare non trasferibile, a Nunzio Miraglia c/o Istituto di Scienza delle Costruzioni-Facoltà di Ingegneria-Viale delle Scienze-90128 Palermo

"Università Democratica" è inviata ai gruppi parlamentari, ai membri delle commissioni istruzione del Senato e della Camera, ai partiti, al ministero, al CUN, ai rettori, ai presidi, ai presidenti delle commissioni di ateneo, ai quotidiani, alle agenzie stampa, alle associazioni dell'Università.